

STATUTO

PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA
NA CORSO ALCIDE DE GASPERI 323

Numero REA: NA - 639611

Codice fiscale: 03854971219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata: "PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La cooperativa ha sede legale in **Castellammare di Stabia (NA)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - La durata della società è fissata fino al **trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 cod. civ. ha scopo mutualistico e ai sensi dell'art. 2521, secondo comma, cod. civ. può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, con particolare interesse ai soggetti socialmente svantaggiati e persone oggetto di discriminazione di razza e di genere, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

A) La Cooperativa si propone con spirito mutualistico di offrire servizi sociali e sanitari nonché socio sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1, L. 8 novembre 1991, n. 381, nonché, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà, si propone di svolgere attività finalizzate alla formazione al lavoro e all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/1991, ovvero delle altre attività di cui alla lettera b) della medesima legge, protese all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla salute alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali e sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone portatori di sofferenza sia sanitaria che sociale con un'attenzione prioritaria a persone con povertà sanitaria e con problematiche psichiatriche, tossicodipendenti, anziani,

*Eleonora Indaco
Luigi Indaco
Dante Indaco*

minori portatori di handicaps. Inoltre, la cooperativa opera nell'ambito della emarginazione sociale, discriminazione sociale di genere legata al sesso all'età, alla razza e alla propria cultura, di qualsiasi tipo di handicap.

In relazione a tutto quanto innanzi, la Cooperativa può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia:

- a) partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;
- b) gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, attività diagnostiche (anche con l'utilizzo di appositi strumenti e laboratori), di cura, di riabilitazione e socializzazione in regime ambulatoriali, semiresidenziale, residenziale nonché domiciliare per persone con problematiche psichiatriche, persone tossicodipendenti, persone anziane, persone in età evolutiva (minori) portatori di handicaps;
- c) gestire servizi per il benessere femminile e prevenire la discriminazione di genere anche attraverso la gestione di servizi sanitari, sociali di prevenzione, di cura nonché di accompagnamento sociale;
- d) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione;
- e) gestire servizi di accoglienza, riabilitazione, socializzazione (case alloggio, case famiglia e simili) per minori e anziani, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati in proprio, presso la famiglia, presso strutture pubbliche, presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- f) gestire attività di segretariato sociale, di prevenzione, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- g) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione;
- f) attività di formazione e di consulenza sia nel campo della formazione degli operatori dei servizi di tipo A che all'interno dei servizi di tipo B, quali formazione al lavoro, tirocini lavorativi e simili. A tal fine, può attivare percorsi di riconoscimento e accreditamento istituzionale e beneficiare di eventuali contributi regionali nazionali ed europei;
- g) attività di ricerca, aggiornamento e formazione sia del personale socio sanitario che nel campo della formazione al lavoro;
- h) attività culturali, di sensibilizzazione e di promozione dell'ambiente e del suo ecosistema;
- i) attività di progettazione e gestione di attività educati-

ve, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola).

B) Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), L. 381/1991, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/1991 al 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in questo ambito:

a) attività di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali;

b) attività agricole (coltivazione e allevamento), con l'impiego di una agricoltura sostenibile e orientata alla promozione dei prodotti tipici e del territorio anche attraverso la bonifica di boschi e terreni;

c) attività di ristorazione, catering, fornitura e gestione mense;

d) gestione fattoria, orti sociali e didattici;

e) attività di gestione alberghiera (alberghi, bed and breakfast, case vacanze, stabilimenti balneari e simili);

f) preparazione e vendita pasti;

g) commercializzazione, trasformazione dei prodotti derivanti dalle attività agricole (invasettamento, caseificazione e simili), favorendone la diffusione anche con ricerche e promozioni di mercato;

h) gestione di parcheggi in genere;

i) manutenzione, raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio, recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pesa, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;

l) restauro di edifici pubblici e privati, diintonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;

m) conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agriturismo, di divertimento e svago; attività artigianali tradizionali, di tipografia, legatoria, falegnameria, restauro, recupero mobili e oggetti artistici ceramica, ferro e metalli, pelle o prodotti derivati, fabbricazione, manutenzione e riparazione accessori per l'edilizia, quali infissi anodizzati, impianti igienici e idraulici;

n) gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone

Elvira Fionda
Maurizio
Diana

atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;

o) la cooperativa, nei suddetti settori, potrà organizzare corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento, effettuare sperimentazioni attuando progetti comunque finalizzati anche all'inserimento del lavoro delle persone svantaggiate.

La cooperativa utilizza per la promozione e identificazione dei prodotti il marchio "Fattoria zero". Il marchio può essere in comunione e gestito con accordi, secondo le indicazioni di legge con altre organizzazioni non profit o agricoltori/imprenditori agricoli.

La cooperativa può aderire consorzi e organizzazione di promozioni di prodotti sostenibili e locali.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La cooperativa, in relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e principi portati dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal D.Lgs. n. 385/1993, potrà esercitare tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo; ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La cooperativa, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento formulato dalla cooperativa ai sensi dell'art. 2511 cod. civ., a norma

delle leggi vigenti in materia e con particolare riferimento alla L. 3 aprile 2001, n. 142.

TITOLO II

SOCI

CAPO I

SOCI: RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

SOCI COOPERATORI

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale / attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e, comunque, nei limiti stabiliti dalla legge.

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 L. 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Nei limiti previsti dalle vigenti norme del cod. civ. e dalle leggi speciali in materia possono essere ammessi come soci, ai sensi dell'art. 11 L. 8 novembre 1991, n. 381, anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

SOCI VOLONTARI

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 L. 8 novembre 1991, n. 381.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in

*Stazione Piccola
Luogofantasma
Dante (nido)*

un'apposita sezione del libro soci.

SOCI SVANTAGGIATI

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. 381/1991 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa medesima.

SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 L. 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque).

Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lett. d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci

cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 6 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'Organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 cod. civ., di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, in base all'esistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 cod. civ. e deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci e diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-

*Stefano Fiedel
Luca Fontana
Diana Russo*

missione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 cod. civ. con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea; all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro, disponibile per la cooperativa stessa, come nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 7 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 cod. civ., all'organo amministrativo, il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532, terzo comma, cod. civ., ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., cagioni alla cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata

in giudicato;

- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizioni innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, cod. civ.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 cod. civ., sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-

*Giuseppe Rinaldi
Flora Jorgensen
Diana Quarta*

risposto in più rate in osservanza dell'art. 2535 cod. civ.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'Organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'art. 2536 cod. civ.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 cod. civ., il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso detto termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 cod. civ.;

b) dalla riserva legale;

c) dal fondo per l'accantonamento dell'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 cod. civ., risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter cod. civ. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società: l'Assemblea dei Soci; l'Organo Amministrativo; il Collegio Sindacale.

CAPO II

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci, sono adottate con metodo Assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'Organo amministrativo e ai sindaci e al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo e a sindaci e al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi, diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. Tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro soci e ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota

*Eleonora Fracalossi
luna farfara
Diana Verde*

posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, da socio designato dall'assemblea a maggioranza assoluta.

Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione;
- l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- o) approvare i regolamenti interni sul finanziamento della società;
- p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita

dalla legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società è amministrata da un organo collegiale formato da tre a cinque membri, anche non soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, ma la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 cod. civ.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-

*Giuseppe Ladda
Amministratore
Dante Prato*

cietà ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio e ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi

componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'art. 2544, primo comma, cod. civ., non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli artt. 2381 e 2475, comma quinto, cod. civ., i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci, potranno determinare un emolumento annuo, nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti cod. civ. ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409 ter cod. civ.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V

REVISORE

Giuseppe Fardolo
Luca Fardolo
Domenico Fardolo